

**Proponente: 31.A**  
**Proposta: 2020/1272**

**del 25/08/2020**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 708**

**del 28/08/2020**

**GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E  
DELL'ORGANIZZAZIONE**

**Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON  
PROFILO DI "FUNZIONARIO RETI SOCIALI" - SPECIALIZZAZIONE  
SERVIZI SOCIALI, CAT. D, PRESSO IL SERVIZIO "SERVIZI SOCIALI"

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE

Poiché la presente determinazione, oggetto di pubblicazione all'Albo Pretorio, contiene dati personali oggetto di protezione e, nel tempo, del cosiddetto "diritto all'oblio", le persone interessate verranno indicate all'interno del provvedimento con le sole iniziali del nome e del cognome e con la posizione in graduatoria. I soggetti interessati saranno meglio generalizzati all'interno della Relazione Allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante non pubblicabile, al fine del principio di pertinenza non eccedenza e nel rispetto della tutela, nel tempo, del diritto all'oblio degli interessati.

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 31.03.2020 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020-2022 ed il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 16.04.2020 è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione Risorse Finanziarie 2020-22 per Macro-Obiettivi";
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 21.07.2020 sono stati approvati il Piano della Performance 2020-2022, il Piano Esecutivo di Gestione 2020 (art. 169 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.) e i relativi allegati, nei quali sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 137 del 29.06.2020 sono stato approvati il Rendiconto della Gestione per l'anno 2019 e i relativi allegati;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 08.05.2018 è stato approvato il "PIANO TRIENNALE PER LE AZIONI POSITIVE (PAP) DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. PERIODO 01.01.2018 – 31.12.2020.";
- con Deliberazione G.C. 14.12.2018 n. 214 è stato da ultimo approvato il "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - ANNI 2019-2020-2021 – ANNO 2019 STRALCIO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA. DICHIARAZIONE SULL'ASSENZA DI ECCEDENZE, ESUBERI, SOPRANNUMERI EX ART. 33 D.LGS. N. 165/2001 A VALERE PER IL 2019", positivamente vistato dai Revisori dei Conti con proprio Verbale n. 26 del 14.12.2018;
- con deliberazione G.C. 16.10.2019\* n. 167 (\*cfr. Deliberazione G.C. n. 172 del 22.10.2019) è stata approvata l'"INTEGRAZIONE ED ATTUALIZZAZIONE DEL "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - ANNI 2019-2020-2021 – ANNO 2019 STRALCIO" APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 14.12.2018 N. 214 – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA. DICHIARAZIONE ASSENZA ECCEDENZE, ESUBERI, SOPRANNUMERI EX ART. 33 D.LGS. N. 165/2001 PER IL 2020".
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 25.02.2020 è stato approvato il "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - ANNI 2020-2021-2022 – ANNO 2020. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA", positivamente vistato dai Revisori dei Conti con proprio Verbale n. 3 del 24.02.2020;

Vista e richiamata integralmente la suddetta Deliberazione Giunta Comunale **25.02.2020 n. 33 di I.D.** di approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di personale per il triennio 2020-2022 – annuale 2020, ed in particolare quanto previsto:

- ai capoversi 1 e 2 delle premesse "**1. QUADRO NORMATIVO GENERALE PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI TRIENNALI DEI FABBISOGNI**" e "**2. RICHIAMO AI PRECEDENTI PIANI OCCUPAZIONALI – NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI ASSUNZIONI – SPESA DI PERSONALE – VINCOLI E LIMITI – VERIFICA SITUAZIONE SOGGETTIVA DELL'ENTE in riferimento all'art. 14 bis comma 1 lett. a) D.L. 4/2019 – L. 26/2019**", nei quali si indicano tutti i limiti e le normative di riferimento in merito al contenimento / riduzione della spesa del personale ed in materia di assunzioni e di regime vincolistico esistente, e si verifica il rispetto da parte del Comune di Reggio Emilia di tutte le suddette condizioni al fine di poter effettuare assunzioni anche per l'anno 2020 e seguenti, secondo quanto autorizzato nei Piani triennali dei fabbisogni, sia a tempo determinato che indeterminato;
- al paragrafo "**CONDIZIONI OGGETTIVE - FACOLTA' ASSUNTIVE**" del capoverso 2 delle premesse, nel quale si prevede espressamente la "...omissis...**possibilità di reclutamento di personale a tempo determinato e per lavoro flessibile (ivi compreso comandi funzionali, somministrazione, co.co.co.) nel solo limite (100%) della spesa sostenuta a tale titolo nel 2009, così come previsto dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 aggiornato da ultimo dall'art. 11 comma 4-bis del D.L.90/2014 e non più nel limite del 50% della spesa 2009 (cfr. Deliberazione Corte dei Conti Sezione Autonomie N. 2/SEZAUT/2015/QMIG), dedotte le categorie escluse; limite ulteriormente ampliato, per talune tipologie assuntive a tempo determinato ed in presenza di**

particolari condizioni, ad opera dell'art. 22 co. 1 del D.L. 50 del 24.04.2017, nonché per le assunzioni di assistenti sociali dall'art.1, comma 200 della Legge 205/2017”;

- al punto 5.4) delle premesse “**CO.CO.CO./ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO/UTILIZZO TEMPORANEO PERSONALE**”, ed in particolare il paragrafo “**5.4.B) TEMPO DETERMINATO**”, nel quale si dà atto di quanto segue: “...omissis...**Si valuta pertanto opportuno** – come già previsto anche nel precedente Piano triennale dei fabbisogni 2018 – 2021 – sia per l'anno 2019, che per gli anni 2020, 2021 e 2022 – **contemperando l'esigenza del contenimento della spesa per la tipologia di lavoro flessibile con la necessità di ricorrere in parte a forme di lavoro flessibile in relazione alla non presenza all'interno dell'Amministrazione di personale sufficiente a garantire sempre le situazioni straordinarie e temporanee – autorizzare:**  
**nuove assunzioni a tempo determinato necessarie ai fini sostitutivi o per esigenze temporanee / eccezionali dei diversi servizi dell'Amministrazione, principalmente connesse ai servizi sociali, scolastico – educativi, al cittadino, istituzionali, di “governance”, o previste da leggi speciali (TUEL 267/2000), o per fronte ad esigenze progettuali emergenti e “di mandato” - nei limiti delle somme stanziare nei capitoli di bilancio 2020 e seguenti in particolare per i servizi sociali, per l'Istituzione e più complessivamente, nei limiti complessivi di Bilancio tenuto conto anche dei risparmi generati dai dimissionari, coerentemente con il contenimento della spesa di personale nella media del triennio 2011-2013, e con il contenimento della spesa per assunzioni a tempo determinato/lavoro flessibile nel tetto dell'analogo voce di spesa 2009 (al netto delle categorie escluse, dei finanziamenti esterni ecc. fino a contrarie indicazioni). ...omissis...**  
**Si autorizzano i competenti uffici dell'amministrazione comunale con propri atti ad intervenire con mirate assunzioni a tempo determinato, in caso di verifica delle condizioni necessarie, secondo i limiti e gli indirizzi più sopra indicati anche per il 2020 e più in generale nel triennio, salvo modifiche normative...omissis...”;**
- nell'ALLEGATO D) alla predetta Deliberazione denominato “**PROSPETTO SPESA PERSONALE TEMPO DETERMINATO ANNO 2009 E CONSUNTIVO 2018**”, che attesta la riduzione della spesa del personale a tempo determinato/per lavoro flessibile rispetto a quella di riferimento (100% del 2009 - spesa Lavoro flessibile 2009 1° aggregato: Euro 6.613.042,09 a fronte di Euro 6.207.648,36 a Rendiconto 2018);

Preso atto che, nella suddetta Deliberazione:

- al punto 1 del dispositivo si approvava “...omissis...per tutte le motivazioni esposte in premessa, il “Piano triennale dei fabbisogni di personale PTFP anni 2020-2021-2022 – Piano annuale 2020”, secondo quanto rappresentato in premessa e con tutto quanto contenuto nel presente provvedimento, che viene complessivamente autorizzato così come dettagliatamente indicato ai Capoversi delle premesse di seguito riportati, nei limiti e con le modalità in essi stabiliti:  
...omissis...  
**5. PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER GLI ANNI 2020-2021-2022 INTEGRATO CON LE AZIONI GIÀ AUTORIZZATE PER TALI ANNUALITÀ**” ... omissis...;
- al punto 5 del dispositivo si stabiliva “di autorizzare e dare mandato alla Dirigente del Servizio “Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione” di provvedere, con propri atti ...omissis... a tutti gli adempimenti indicati e conseguenti alla presente deliberazione...omissis...con le modalità e secondo i complessivi indirizzi della Giunta indicati negli specifici capoversi delle premesse più sopra approvati”;

Preso atto:

- che, a seguito della pubblicazione del D.L. n. 34/2019 – convertito con modificazioni nella Legge n. 58 del 28.6.2019 – e più specificamente con l'art. 33, che detta nuove disposizione in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria - sono cambiati in corso d'anno 2020 i criteri per la costituzione della base di calcolo della capacità assunzionale degli enti, collegando la stessa unicamente alla “sostenibilità finanziaria” dei singoli Enti e prevedendo specificatamente che “... **A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo credito dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione**”;
- che successivamente, in data 27.04.2020, è stato pubblicato in G.U. il “Decreto” di cui all'art. 33 del D.L. 34/2019, ovvero il D.P.C.M. 17.03.2020, **che individua “i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri**

*riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia” e che fissa inoltre la decorrenza dell'applicazione delle nuove disposizioni assuntive, nella data del 20 APRILE 2020;*

Tenuto conto:

- che, in relazione al numero degli abitanti, ai sensi di quanto indicato nel citato **DPCM 17.03.2020**, il Comune di Reggio Emilia si colloca nella **Fascia demografica lettera g)** - fascia che pertanto deve essere presa a riferimento per l'individuazione dei 2 valori "soglia", che definiscono nel concreto 3 diverse fasce di virtuosità e di appartenenza per i singoli Comuni, che occorre necessariamente considerare al fine della definizione delle diverse capacità assunzionali dei singoli Comuni, a decorrere dal **20 Aprile 2020** (data di decorrenza dell'applicazione delle nuove disposizioni assuntive, stabilita dal citato decreto);
- che detti "valori soglia" sono stabiliti, per i Comuni appartenenti alla fascia g), dalle Tabelle contenute nel DPCM 17 Marzo 2020, come segue:
  - **nel 27,60%** - del rapporto tra spesa di personale dell'ultimo rendiconto approvato e media delle entrate correnti degli ultimi 3 rendiconti approvati, come più sopra e meglio definito dal Decreto – "soglia di virtuosità", al di sotto del quale si collocano gli Enti cosiddetti "virtuosi";
  - **nel 31,60%** del rapporto tra le medesime voci più sopra indicate, al di sopra del quale si collocano gli Enti con minor capacità di sostenibilità finanziaria, i quali devono prevedere un graduale piano di rientro, entro il 2025, sino al raggiungimento del "valore soglia" di virtuosità;
- che in tal modo viene implicitamente definita nel DPCM una fascia "intermedia" tra i due valori soglia di cui sopra e come stabiliti dal Decreto, in cui si collocano i Comuni il cui rapporto fra spesa del personale ed entrate correnti risulta compreso fra i due suddetti valori soglia - Comuni i quali non possono incrementare, nell'anno in corso, il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato a seguito dell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

Tenuto conto altresì:

- che, in data 08.06.2020, è stata emanata la "Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, in attuazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni, dalla Legge 28 Giugno 2019, n. 58, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni", che tuttavia non è stata ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale;
- che, ad oggi, si è già assistito ad un proliferare di deliberazioni / pareri di varie Corti dei Conti (E.R. 32/2020 e 55/2020, Lombardia n.74/2020, Veneto 104/2020, Liguria, Campania, Toscana, ecc.) che si sono espresse su alcune delle complesse tematiche oggetto della riforma assunzionale, a seguito di quesiti inoltrati da Comuni, di cui è opportuno tener conto, almeno in via cautelativa, prima di effettuare nuove assunzioni di personale, e che in particolare individuano il rendiconto 2019 (cfr. Delib. Corte Conti Toscana n. 61/2020/PAR), qualora approvato, quale ultimo strumento contabile cui far riferimento per la quantificazione del proprio "rapporto" tra spese di personale ed entrate correnti;

Valutato, a tal proposito:

- che il Comune di Reggio Emilia con Deliberazione Consiglio Comunale n.137 del 29.06.2020 ha approvato il Rendiconto della Gestione per l'anno 2019 e i relativi allegati, e che pertanto ad oggi - pur nella complessiva incertezza del quadro normativo di riferimento, non ancora pienamente assestato, e delle voci che compongono i due indicatori - si è nella fase di quantificazione, da parte dell'Area Risorse e del Servizio Personale del Comune di Reggio Emilia, del suddetto rapporto tra "spesa di personale/entrate correnti", tenuto conto dei parametri e delle indicazioni di cui al DPCM 17 Marzo ed alla relativa Circolare peraltro non ancora pubblicata, e di conseguenza anche dell'individuazione delle capacità assunzionali del Comune di Reggio Emilia secondo quanto indicato nel DPCM 17.03.2020;
- che pur non essendosi ancora addivenuti alla determinazione, in via definitiva, del preciso valore di "rapporto" (comunque ormai prossimo alla definizione), ciò che emerge dai lavori in corso è che il Comune di Reggio Emilia si collocherà, molto verosimilmente, nella cosiddetta "fascia intermedia" compresa tra i due valori soglia 27,60% e 31,60% e **pertanto con la unica necessità di "contenere" entro il rapporto 2019, in via di quantificazione, il rapporto tra spese di personale/entrate correnti anche per l'anno 2020 in corso, che si determinerà però in via definitiva, solo a consuntivo 2020;**
- che nel PTFP 2020-2022, tra le varie azioni programmate, ve ne sono diverse strettamente connesse al mantenimento quali quantitativo dei servizi educativi, sociali e alla cittadinanza che

- risultano assolutamente irrinunciabili ed improcrastinabili;
- che pertanto ad oggi, d'intesa con il Direttore Generale, si conferma pienamente il contenuto del documento di programmazione assunzionale triennale PTFP 2020-2022, annuale 2020 (approvato, come anzidetto, con Delib. G.C. 33 del 25/02/2020), **in quanto ancora totalmente attuale e corrispondente a precise ed improcrastinabili esigenze assuntive di personale e di fabbisogni di risorse umane dell'Ente precipuamente, come anzidetto, finalizzate all'erogazione di servizi alla cittadinanza** (tra cui, ad esempio, anche la prossima riapertura post COVID-19 dei servizi educativi fascia 0-6 anni, ecc.) **cui corrisponderanno altrettante Entrate finanziarie;**
- che, conseguentemente, si procederà all'attuazione del predetto PTFP e delle assunzioni in esso contenute, ma **"agendo" contestualmente con la massima cautela** in relazione alla normativa sopravvenuta ed effettuando a tal fine tutte le eventuali verifiche che si dovessero rendere necessarie in relazione alla sostenibilità finanziaria delle spese connesse alle nuove assunzioni, tenendo monitorato in corso d'anno, e con il progredire dei mesi ed il consolidamento dei dati - da parte dell'Area Risorse e del Servizio Personale - il "rapporto" tra i due indicatori oggetto di determinazione del coefficiente: la spesa di personale e le entrate dell'anno in corso;
- che in ogni caso, qualora in corso d'anno dovesse rilevarsi un marcato superamento del rapporto di che trattasi (che pure verrà determinato in via definitiva unicamente nel 2021, a consuntivo 2020), si provvederà ad adottare ogni provvedimento e/o strategia per "rientrare", fin dal primo momento utile, nel rapporto auspicato;

Si specifica, inoltre, che:

1. per quanto attiene, in particolare, alla spesa relativa all'assunzione oggetto del presente provvedimento - la stessa era stata prevista in via programmatica e previsionale nel Piano Triennale dei Fabbisogni 2020/2022, approvato con Deliberazione G.C. n. 33 del 25.02.2020, e contestualmente, in fase di redazione, anche nel Bilancio di previsione 2020, documenti programmatici verificati e certificati entrambi dal Collegio dei Revisori dei Conti con propri Verbali n. 3 del 24/02/2020 e n. 5 del 02/03/2020, e pertanto è già garantita la sua piena copertura finanziaria, ed il rispetto degli "equilibri di bilancio", anche in relazione al fatto che la spesa derivante dalle presenti assunzioni, trattandosi di assunzioni a tempo determinato di breve durata, non vincola in maniera permanente il bilancio del Comune di Reggio Emilia essendo per sua natura limitata nel tempo e strettamente legata all'esigenza (straordinaria/sostitutiva) che la determina; conseguentemente, in caso di "necessità di natura contabile" e/o di esigenza di rientro nei parametri di riferimento attuali, la spesa derivante dalle presenti assunzioni potrà essere sospesa/interrotta alla scadenza dei contratti;
2. qualora in corso d'anno - in virtù del nuovo modello di controllo della spesa per assunzioni - si dovesse registrare un significativo superamento e scostamento dal "rapporto" di riferimento 2019 in relazione alla fascia demografica di appartenenza e secondo i parametri indicati nel DPCM 17.03.2020, anche in relazione a spese di personale sostenute o a minori riscossioni di entrate, verranno adottati tutti i provvedimenti e le opportune misure cautelari al fine del rientro nel parametro di riferimento e del rispetto delle capacità assunzionali, posto che il dato definitivo e consolidato sul rapporto 2020, si avrà unicamente nel 2021, successivamente alla rendicontazione del consuntivo 2020;

Tutto ciò premesso:

Vista la richiesta della Dirigente del Servizio "Servizi Sociali", Dr.ssa Germana Corradini, di cui alla lettera datata 22.07.2020, allegata al presente provvedimento, con la quale la stessa richiedeva l'assunzione a tempo determinato - mediante utilizzo della graduatoria scaturita in esito al Concorso Pubblico per la copertura di n. 3 posti di "FUNZIONARIO RETI SOCIALI" - Specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale) Cat. D1, approvata dal Comune di Reggio Emilia con Determinazione Dirigenziale n. 1015 del 24.06.2019 - di n. 5 unità con profilo di "Funzionario Reti Sociali" - Specializzazione Servizi Sociali, Cat. D1 a tempo pieno, di cui n. 3 per esigenze sostitutive e n. 2 per esigenze straordinarie, come da lettera di cui sopra, il cui contenuto si intende qui integralmente richiamato;

Verificata inoltre l'impossibilità di far fronte alle suddette esigenze con personale già dipendente dell'Ente di pari profilo, stante il completo utilizzo del personale interno dotato di tali caratteristiche sulle ordinarie attività gestionali tipiche del Servizio, nonché sugli specifici prodotti/progetti strategici e gestionali assegnati ai Dirigenti e alle diverse strutture di riferimento per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel PEG, come già indicato anche sulla Deliberazione G.C. n. 33 di I.D. del 25.02.2020 di approvazione del **"PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - ANNI 2020-2021-2022 - ANNO 2020. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - RIDETERMINAZIONE**

DOTAZIONE ORGANICA” e confermata, di conseguenza, la necessità di procedere ad assumere in servizio le suddette risorse a tempo determinato da assegnare al Servizio “Servizi Sociali” per sopperire ai fabbisogni di personale più sopra evidenziati;

Preso atto:

- che le risorse economiche necessarie alle assunzioni a tempo determinato richieste risultano presenti nei capitoli del Bilancio pluriennale 2020-2022 nel corrispondente capitolo di spesa per personale a tempo determinato dei Servizi Sociali;
- che la spesa necessaria per tali assunzioni risulta compatibile con i vincoli di spesa per assunzioni a tempo determinato di cui all’art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 (come modificato da ultimo dall’art. 11 comma 4-bis del D.L. 90/2014 che ha eliminato di fatto i vincoli in materia di riduzione della spesa per assunzioni a tempo determinato per gli Enti locali rispettosi delle regole, contenendola solo complessivamente entro quella sostenuta nel 2009);

Visto quanto disposto in materia di assunzioni a tempo determinato:

- dall’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., come da ultimo modificato dall’art. 9 comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo n. 75/2017:

*“ Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell’impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l’applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall’articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l’esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l’applicazione dell’articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato...omissis...”;*

e visto anche quanto indicato dalla Circolare 5/2013 della Funzione Pubblica;

Considerato, inoltre, che in relazione al dettato normativo di cui all’art. 34, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. in merito all’obbligo di verificare l’impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi prima di procedere ad effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a 12 mesi, poiché nel caso oggetto del presente provvedimento si tratta di assunzioni a tempo determinato di durata inferiore ai 12 mesi, non ricorrono gli obblighi di cui alle predette novelle normative;

Visto inoltre quanto disposto in materia di assunzioni a tempo determinato dal D.Lgs. n. 81/2015 cd. “Job act” (abrogativo del Decreto Legislativo n. 368/2001, ma che conferma in via sostanziale la precedente normativa abrogata), in particolare agli artt. 19, 21 e 23 in materia di determinazione del limite massimo di contratti stipulabili, di apposizione del termine, di proroga, nonché in merito alla successione dei contratti e durata massima triennale della tipologia contrattuale di lavoro subordinato a tempo determinato e considerato che è consentito prorogare il contratto a tempo determinato per un massimo di n. 5 volte nell’arco dei trentasei mesi;

Preso atto altresì dell’art. 23 del sopraccitato D.Lgs. n. 81/2015, relativamente al numero complessivo di contratti a tempo determinato, che testualmente recita:

*“1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza*

*al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.*

2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonché da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi:
- a) *nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici;*
  - b) *da imprese start-up innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite;*
  - c) *per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2;*
  - d) *per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;*
  - e) *per sostituzione di lavoratori assenti;*
  - f) *con lavoratori di età superiore a 50 anni.*
- ... omissis..."

Preso atto, tuttavia:

- che il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il personale del comparto Funzioni Locali del 21.05.2018, triennio 2016-2018, ha confermato all'art. 50 "Contratto a tempo determinato" il tetto annuale del 20% di cui all'articolo 23 del Decreto Legislativo 81/2015, ma ha ampliato, al comma 4, la casistica dei contratti a tempo determinato **esenti da limitazioni quantitative**, oltre a quelli già individuati dal D.Lgs. 81/2015 ed in particolare come segue:
  - a) *attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti;*
  - b) *particolari necessità di enti di nuova istituzione;*
  - c) *introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità;*
  - d) *stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali;*
  - e) **stipulazione di contratti a tempo determinato per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali;**
  - f) *personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati;*
  - g) *realizzazione dei eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale;*
  - h) *proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai processi di stabilizzazione;*
- e che, pertanto, le assunzioni in oggetto - trattandosi di unità con profilo di "Funzionario Reti Sociali" – Specializzazione Servizi Sociali, riferibili alla categoria degli Assistenti Sociali - non rientrano nel limite percentuale massimo di contratti stipulabili a tempo determinato e, conseguentemente, risultano escluse dal computo, ai sensi dall'art. 50 co.4 del vigente CCNL per il personale del comparto Funzioni Locali del 21/05/2018;

Visto altresì, con riferimento al limite massimo dei 36 mesi di assunzione a tempo determinato di cui all' ex art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001, ora abrogato ed il cui contenuto è stato trasfuso nell'art. 19, commi 1 e 2, del citato D.Lgs. n. 81/2015, il Parere UPPA n° 3/2009 nel quale si indica che "Il limite temporale dei 36 mesi si sostanzia in un contatore che faccia riferimento a rapporti di lavoro inerenti allo svolgimento di mansioni equivalenti riconducibili, come già detto, alla medesima procedura di reclutamento";

Visto anche il Parere UORCC.PA del Dipartimento della Funzione Pubblica n° 37562 del 19.09.2012 nel quale si indica che "...omissis...il superamento di un nuovo concorso pubblico a tempo determinato da parte del soggetto che ha già avuto un rapporto di lavoro a termine con l'Amministrazione consente di azzerare la durata del contratto precedente ai fini del computo del limite massimo dei 36 mesi previsto dal D.Lgs. 368/2001, nonché la non applicabilità degli intervalli temporali in caso di successione dei contratti.";

Considerato:

- che il Comune di Reggio Emilia dispone di specifica graduatoria scaturita dal Concorso Pubblico per la copertura di n. 3 posti di "FUNZIONARIO RETI SOCIALI" - Specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale) Cat. D1, approvata dal Comune di Reggio Emilia con Determinazione Dirigenziale n. 1015 del 24.06.2019 e tuttora in corso di validità;

- che nella suddetta graduatoria sono presenti candidati idonei non ancora assunti a tempo indeterminato o determinato presso il Comune di Reggio Emilia;

Ricordato quanto da ultimo disposto, in merito all'utilizzo delle graduatorie concorsuali pubbliche, dalla Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio per l'anno 2020), pubblicata sulla G.U. n. 304 del 30.12.2019, che ha introdotto numerose novità in materia, ed in particolare:

- ha abrogato, attraverso l'articolo 1, comma 148, i commi da 361 e 362-ter e il comma 365 dell'art. 1 Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019), che prevedevano che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale banditi dal 01.01.2019 potessero essere utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso e, pertanto, solo per l'assunzione dei vincitori (con ciò rimanendo aperta la sola possibilità di utilizzo, per ulteriori assunzioni, delle graduatorie concorsuali pubbliche indette prima di tale data);
- ha ridefinito completamente, attraverso l'articolo 1, comma 147, la validità delle graduatorie dei concorsi indetti dalle PP.AA. di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. e, pertanto, dal 01.01.2020 la nuova regolamentazione delle graduatorie dei concorsi indetti dal 2011 al 2019 risulta essere la seguente:
  - alla lettera a): le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili fino al 30.03.2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente e previo superamento, da parte dei suddetti soggetti, di un apposito esame/colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;
  - alla lettera b): le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30.09.2020;
  - alla lettera c): **le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione;**

Valutato, alla luce di quanto sopra, che **la graduatoria di che trattasi**, tuttora vigente, da utilizzare per le presenti assunzioni a tempo determinato, **derivando dal Concorso Pubblico** per "Funzionario Reti Sociali" - Specializzazione Servizi Sociali Cat. D, **indetto nel corso del 2018, è attualmente in corso di validità e pertanto pienamente utilizzabile per la finalità di cui al presente atto**, nel rispetto della vigente normativa in materia;

Ritenuto pertanto - alla luce delle esigenze più sopra manifestate dalla Dirigente del Servizio "Servizi Sociali" - a garanzia del corretto e puntuale funzionamento delle attività del Servizio - di dover procedere a proporre l'assunzione in servizio a tempo determinato delle richieste unità a tempo determinato con profilo di "Funzionario Reti Sociali" - Specializzazione Servizi Sociali (cat. D), mediante utilizzo dell'anzidetta graduatoria derivante dal Concorso Pubblico per la copertura di n. 3 posti di "FUNZIONARIO RETI SOCIALI" - Specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale) Cat. D1, approvata dal Comune di Reggio Emilia con Determinazione Dirigenziale n. 1015 del 24.06.2019, tutt'ora in corso di validità, partendo dal primo candidato non ancora assunto a tempo indeterminato o determinato presso il Comune di Reggio Emilia;

Preso atto:

- della Direttiva 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione avente ad oggetto "*indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*", nella quale è dato leggere, al punto "7 - *Ulteriori misure di prevenzione e informazione*": "Le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico...omissis...sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale)...omissis...";
- della Direttiva 3/2020 del Ministro per la Pubblica amministrazione avente ad oggetto "*Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell'evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni*", la quale al punto "4 - *Le misure organizzative di prevenzione e protezione dell'art. 87 del d.l. 18/2020 (legge 27/2020) in materia di prestazione lavorativa nella fase due*", nella quale si precisa ulteriormente la necessità che le pubbliche amministrazioni continuino ad adottare ed identificare misure organizzative e di prevenzione volte a garantire la tutela della salute dei lavoratori e ad evitare il rischio di aggregazione della popolazione;
- del Protocollo quadro "*Rientro in Sicurezza*" siglato in data 24.07.2020 tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali nel quale, al punto 7, viene prevista la necessità di garantire, ai fini della prosecuzione dell'attività amministrativa e di servizio, le più opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro in cui le attività debbono essere svolte in

presenza del personale, dovendosi, pertanto, procedere ad evitare la creazione di assembramenti negli uffici in cui si erogano servizi in presenza all'utenza, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza;

Valutato conseguentemente che, alla luce di quanto sopra, non è stato possibile/opportuno procedere, come di consueto, alla convocazione presso i nostri uffici di un idoneo numero di candidati per la formulazione delle proposte di assunzione, ma è stata adottata una differente modalità, interpellando i candidati attraverso:

- una comunicazione tramite posta elettronica, nella quale veniva palesata l'intenzione della Amministrazione di procedere ad alcune assunzioni a tempo determinato per esigenze straordinarie e sostitutive;
- una successiva comunicazione telefonica a ciascun candidato, nel rispetto del loro posizionamento in graduatoria, volta a descrivere la natura e la durata delle proposte assuntive al fine di consentire a ciascuno di operare le valutazioni personali e professionali del caso;
- la successiva formalizzazione, tramite posta elettronica, nel medesimo rispetto del posizionamento di ciascuno in graduatoria, dell'accettazione o della rinuncia dei singoli candidati alle proposte formulate;

Considerato:

- che sono stati, pertanto, interpellati con le suddette modalità, ad esclusione dei soli già assunti a tempo determinato o indeterminato dal Comune di Reggio Emilia, i candidati classificatisi utilmente dal 9° al 12° posto, al 15° posto, dal 18° al 23° posto, dal 25° al 35° posto, dal 37° al 39° posto, dal 41° al 45° posto, dal 47° al 60° posto e al 62° posto della succitata graduatoria, meglio in seguito specificati con le sole iniziali del nome e del cognome;
- che tutti i sottoelencati candidati presentano le condizioni di assumibilità già previste dal citato Decreto Legislativo n. 368/2001, ora abrogato, ed il cui contenuto è stato trasfuso nell'art. 19, commi 1 e 2, del citato Decreto Legislativo n. 81/2015 (rispetto al complessivo contatore massimo di 36 mesi di assunzione per procedura concorsuale);
- che la formulazione delle proposte di assunzione si è conclusa con le seguenti risultanze:

<b>POS. IN GRAD.</b>	<b>INIZIALI NOME E COGNOME</b>	<b>ACCETTA/RINUNCIA</b>
1°		<i>Omissis...attualmente dipendente a tempo indeterminato</i>
2°		<i>Omissis...dimessa/osi da rapporto di lavoro a tempo indeterminato</i>
3°		<i>Omissis... attualmente dipendente a tempo indeterminato</i>
4°		<i>Omissis...rinunciataria/o a proposta assuntiva a tempo indeterminato</i>
5°		<i>Omissis...rinunciataria/o a proposta assuntiva a tempo indeterminato</i>
6°		<i>Omissis...rinunciataria/o a proposta assuntiva a tempo indeterminato</i>
7°		<i>Omissis... attualmente dipendente a tempo indeterminato</i>
8°		<i>Omissis... attualmente dipendente a tempo determinato</i>
9°	A.M.	RINUNCIA P.G. 132988 DEL 20.08.20
10°	A.F.	RINUNCIA P.G. 132983 DEL 20.08.20
11°	C.J.	RINUNCIA P.G. 133245 DEL 20.08.20
12°	D.S.I.	RINUNCIA P.G. 132987 DEL 20.08.20
13°		<i>Omissis... attualmente dipendente a tempo determinato</i>
14°		<i>Omissis... attualmente dipendente a tempo determinato</i>
15°	G.E.	RINUNCIA P.G. 133240 DEL 20.08.20
16°		<i>Omissis... attualmente dipendente a tempo determinato</i>
17°		<i>Omissis... attualmente dipendente a tempo determinato</i>
18°	P.M.	RINUNCIA P.G. 132972 DEL 20.08.20
19°	D.G.	RINUNCIA P.G. 132984 DEL 20.08.20

20°	G.M.	RINUNCIA P.G. 133244 DEL 20.08.20
21°	M.C.	RINUNCIA P.G. 132845 DEL 19.08.20
22°	L.M.	RINUNCIA P.G. 133242 DEL 20.08.20
23°	M.G.	RINUNCIA P.G. 132975 DEL 20.08.20
24°	<i>Omissis... già dipendente a tempo determinato, ha rassegnato le proprie dimissioni con decorrenza 03.08.20</i>	
25°	I.S.	RINUNCIA P.G. 132977 DEL 20.08.20
26°	G.E.	RINUNCIA P.G. 133241 DEL 20.08.20
27°	D.V.M.	RINUNCIA P.G. 132970 DEL 20.08.20
28°	P.F.	<b>ACCETTA</b>
29°	G.A.	RINUNCIA P.G. 133235 DEL 20.08.20
30°	H.S.	RINUNCIA P.G. 133236 DEL 20.08.20
31°	M.S.	ACCETTA PG 132817 DEL 19.08.20 RINUNCIA P.G. 133213 DEL 20.08.20
32°	N.M.	RINUNCIA P.G. 133234 DEL 20.08.20
33°	B.G.	RINUNCIA P.G. 133229 DEL 20.08.20
34°	P.L.	RINUNCIA P.G. 132809 DEL 19.08.20
35°	M.F.	RINUNCIA P.G. 133996 DEL 24.08.20
36°	<i>Omissis... attualmente dipendente a tempo determinato</i>	
37°	S.C.	RINUNCIA P.G. 133232 DEL 20.08.20
38°	D.D.R.	RINUNCIA P.G. 132985 DEL 20.08.20
39°	P.S.	RINUNCIA P.G. 132808 DEL 19.08.20
40°	<i>Omissis... attualmente dipendente a tempo determinato</i>	
41°	R.A.	RINUNCIA P.G. 132843 DEL 19.08.20
42°	C.C.	RINUNCIA P.G. 133227 DEL 20.08.20
43°	R.L.	RINUNCIA P.G. 133228 DEL 20.08.20
44°	R.T.	RINUNCIA P.G. 133225 DEL 20.08.20
45°	S.E.	RINUNCIA P.G. 134000 DEL 24.08.20
46°	<i>Omissis... attualmente dipendente a tempo determinato</i>	
47°	A.C.	RINUNCIA P.G. 132796 DEL 19.08.20
48°	M.S.	RINUNCIA P.G. 133348 DEL 20.08.20
49°	C.M.C.	RINUNCIA P.G. 132957 DEL 20.08.20
50°	T.B.	RINUNCIA P.G. 132469 DEL 19.08.20
51°	B.C.	RINUNCIA P.G. 132847 DEL 19.08.20
52°	R.F.	RINUNCIA P.G. 132960 DEL 20.08.20
53°	C.M.	RINUNCIA P.G. 132963 DEL 20.08.20
54°	B.A.	RINUNCIA P.G. 132956 DEL 20.08.20 – INTEGRAZIONE RINUNCIA P.G. 134272 DEL 24.08.20
55°	C.I.	RINUNCIA P.G. 132846 DEL 19.08.20
56°	A.L.	RINUNCIA P.G. 133224 DEL 20.08.20
57°	N.A.L.	RINUNCIA P.G. 133138 DEL 20.08.20
58°	M.A.	RINUNCIA P.G. 133217 DEL 20.08.20

59°	T.V.	RINUNCIA P.G. 132971 DEL 20.08.20
60°	C.F.	RINUNCIA P.G. 133589 DEL 21.08.20
61°	<i>Omissis... attualmente dipendente a tempo determinato</i>	
62°	M.F.	RINUNCIA P.G. 133671 DEL 21.08.20
63°	<i>Omissis... attualmente dipendente a tempo determinato</i>	

Preso atto che alcuni dei candidati interpellati - segnatamente quelli posizionati alla 9°, 10°, 12°, 18°, 19°, 21°, 23°, 25°, 27°, 34°, 35°, 38°, 39°, 41°, 45°, 47°, 48°, 49°, 51°, 52°, 53°, 55°, 59° – attraverso le dichiarazioni acquisite in atti ai n. di PG sopra specificati - hanno manifestato l'ulteriore volontà di rinunciare, in generale, ad ogni altra proposta di lavoro a tempo determinato che in futuro il Comune di Reggio Emilia avesse necessità di formulare attingendo dalla graduatoria di che trattasi, chiedendo conseguentemente di non essere ulteriormente contattati in caso di nuove e prossime occasioni assuntive a termine, nella consapevolezza che tale manifestazione di volontà non inciderà in alcun modo sul loro posizionamento in graduatoria ai fini della eventuale futura assunzione a tempo indeterminato e che non precluderà in ogni caso la loro possibilità di manifestare in qualunque momento una nuova e contraria disponibilità ad essere interpellati per proposte assuntive a tempo determinato;

Preso ulteriormente atto, in particolare, alla luce delle risultanze sopra riportate:

- che la Dott.ssa M.S., classificata al 31° posto della graduatoria in oggetto, in data 14.08.20 sottoscriveva la dichiarazione di accettazione (in atti al n. 132817 di P.G. del 19.08.20) di una delle proposte assuntive a tempo determinato di che trattasi (segnatamente una delle due proposte assuntive per esigenze straordinarie della durata di 10 mesi, salvo proroga) e rendeva l'autodichiarazione sul possesso dei requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego;
- che, con successiva comunicazione e-mail del 19.08.20, la Dott.ssa M.S. manifestava il proprio ripensamento, e successivamente formalizzava - tramite la sottoscrizione di apposito modulo - rinuncia alla proposta assuntiva già precedentemente accettata, per sopravvenuti motivi personali (in atti al n. 133213 di PG del 20.08.20);

Preso atto pertanto, alla luce di quanto sopra, che è conseguentemente possibile soddisfare solo una delle cinque esigenze assuntive manifestate dalla Dirigente del Servizio "Servizi Sociali", e segnatamente l'esigenza straordinaria correlata alle nuove necessità connesse al Reddito di Cittadinanza accettata dalla Dott.ssa P.F.

Valutato - ai fini del "contatore" individuale massimo di 36 mesi di assunzione per mansione e procedura selettiva, anche con riferimento alle attuali proposte assuntive - che la Dr.ssa P.F. (28<sup>a</sup> classificata) **non è mai stata assunta dal Comune di Reggio Emilia dalla graduatoria derivante dal Concorso Pubblico per la copertura di n. 3 posti di "FUNZIONARIO RETI SOCIALI" - Specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale) Cat. D1, approvata dal Comune di Reggio Emilia con Determinazione Dirigenziale n. 1015 del 24.06.2019**, e che pertanto la stessa ha un "contatore" individuale pari a 0 e, di conseguenza, pienamente compatibile con la assunzione proposta;

Considerato che, per tutto quanto sopra esposto, si debba procedere all'assunzione in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, **con profilo di "Funzionario Reti Sociali" – Specializzazione Servizi Sociali Cat. D1 mediante utilizzo della graduatoria derivante dal Concorso Pubblico per la copertura di n. 3 posti di "FUNZIONARIO RETI SOCIALI" - Specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale) Cat. D1, approvata dal Comune di Reggio Emilia con Determinazione Dirigenziale n. 1015 del 24.06.2019**

della **Dr.ssa P.F. (28<sup>a</sup> classificata) – dal 07.09.2020 al 06.07.2021**, salvo proroga, per l'esigenza straordinaria correlata alle nuove necessità connesse al Reddito di Cittadinanza;

Preso atto ancora del contenuto dell'art. 24 del D.Lgs. 81/2015 "*Diritti di precedenza*" che, in applicazione del dettato del nuovo art. 36 comma 2 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii. (come modificato da ultimo dall'art. 9 co. 1 lett.b)) si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'art. 35, comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii. (personale reclutato mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento);

VISTI, inoltre:

- il nuovo T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza) e 183 comma 7 e 9 (impegni di spesa) e 151 comma 4 (principi in materia di contabilità);
- il Decreto Legislativo n. 165/2001, art. 4 - 2° comma;
- la Circolare Ministero dell'Interno 22.06.1993, n. 6;
- gli articoli 59 e 60 dello Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Reggio Emilia;
- l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- il vigente CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali – triennio 2016-2018;

**Atteso** che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto l'incarico attribuito alla Dott.ssa Battistina Giubbani dal Sindaco Luca Vecchi in data 31.01.2020 (P.G. n. 25249) della direzione *ad interim* del Servizio "Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione" a decorrere dal 01.02.2020;

### DETERMINA

1. di assumere in servizio a tempo determinato, per tutte le motivazioni indicate in premessa e fatta salva l'acquisizione di idonea documentazione, previa sottoscrizione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in attuazione e secondo gli indirizzi e le autorizzazioni di cui alla Deliberazione G.C. n. 33 di I.D. del 25.02.2020 di approvazione del "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - ANNI 2020-2021-2022 – ANNO 2020. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA" – **con il profilo di "Funzionario Reti Sociali" Specializzazione Servizi Sociali - cat. D1** - l'unità lavorativa più sotto indicata con l'assegnazione e per il periodo a fianco della stessa riportato, utilmente classificata nella graduatoria derivante dal Concorso Pubblico per la copertura di n. 3 posti di "FUNZIONARIO RETI SOCIALI" - Specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale) Cat. D1, approvata dal Comune di Reggio Emilia con Determinazione Dirigenziale n. 1015 del 24.06.2019, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2015 e dagli artt. 35 e 36 del Decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

**Dr.ssa P.F.** (28<sup>a</sup> classificata) – **dal 07.09.2020 al 06.07.2021**, salvo proroga, per l'esigenza straordinaria correlata alle nuove necessità connesse al Reddito di Cittadinanza, con assegnazione al Servizio "Servizi Sociali – U.O.C. Polo Sociale Territoriale Sud a Attività in ambito dipendenze e salute mentale";

che presenta tutte le condizioni di assumibilità a tempo determinato previste dai Decreti Legislativi nn. 165/2001, 368/2001, 81/2015 e ss.mm.ii., e presenta, inoltre, sulla base delle autodichiarazioni rilasciate, i requisiti previsti per l'accesso al Pubblico Impiego con riferimento allo specifico profilo e alla categoria di appartenenza, che si provvederà a controllare d'ufficio, ai sensi e con le modalità previste dall'attuale vigente normativa in materia;

2. di attribuire alla sopraindicata dipendente il trattamento economico mensile lordo proprio del personale inquadrato nella Cat. D;
3. di stabilire che la sopraccitata lavoratrice assunta a tempo determinato viene sottoposta ad un periodo di prova pari a n. 4 settimane - trattandosi di contratto di durata superiore ai 6 mesi – in applicazione, secondo le modalità e la disciplina previste sia dal C.C.N.L. per il personale del comparto Funzioni Locali del 21.05.2018 - art. 51 co. 2, che dal "Regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi" del Comune di Reggio Emilia Sezione C – art. 2 co. 2, e che tale indicazione del periodo di prova verrà inserita nel contratto che verrà sottoscritto dalla suddetta candidata;
4. di imputare la complessiva spesa di € 26.323,30 come segue:

quanto a € 10.027,23 al capitolo 30807 "Personale a tempo determinato Servizi Sociali" del Bilancio pluriennale 2020-2022, annuale 2020 – Centro di Costo 0145 - e precisamente:

art. 1 € 7.601,17 - Competenze lorde - COGE HA – PD 3102 – imp. 2020/114

- codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
- codice funzionale missione / programma: 12.07
- codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.006
- codice COFOG: 10.9.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1104

art. 2 € 2.052,09 - Contributi a carico del Comune - COGE HC - PD 3104 – imp.2020/115

- codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
- codice funzionale missione / programma: 12.07
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
- codice COFOG: 10.9.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1111

art. 2 € 373,97 - Contributi a carico del Comune (TFR) - COGE HC - PD 3104 – imp. 2020/116

- codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
- codice funzionale missione / programma: 12.07
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.003
- codice COFOG:10.9.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1113

quanto a € 16.296,07 al capitolo che nel PEG 2021 sarà iscritto in sede corrispondente al capitolo 30807 "Personale a tempo determinato Servizi Sociali" del Bilancio pluriennale 2020-2022, annuale 2020 – Centro di Costo 0145 - e precisamente:

art. 1 € 12.353,29 - Competenze lorde - COGE HA – PD 3102 – imp. 2021/192

- codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
- codice funzionale missione / programma: 12.07
- codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.006
- codice COFOG: 10.9.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1104

art. 2 € 3.335,02 - Contributi a carico del Comune - COGE HC - PD 3104 – imp. 2021/193

- codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
- codice funzionale missione / programma: 12.07
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
- codice COFOG: 10.9.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1111

art. 2 € 607,76 - Contributi a carico del Comune (TFR) - COGE HC - PD 3104 – imp. 2021/194

- codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
- codice funzionale missione / programma: 12.07
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.003
- codice COFOG:10.9.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1113

5. di dare atto che le risorse economiche necessarie all'attuazione della presente assunzione a tempo determinato risultano presenti nei capitoli del Bilancio pluriennale 2020-2022 nel corrispondente capitolo di spesa per personale a tempo determinato dei Servizi Sociali;

6. di dare atto altresì che tale assunzione a tempo determinato è pienamente compatibile con quanto disposto dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, e ss.mm.ii. (relativamente alla spesa del tempo determinato), poiché la disposizione di cui all'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014, modificativa del citato art. 9 comma 28, ha eliminato di fatto i vincoli in materia di riduzione della spesa per assunzioni a tempo determinato per gli Enti locali rispettosi delle regole, quale il Comune di Reggio Emilia, contenendola solo complessivamente entro il tetto di spesa del tempo determinato 2009, tenuto oltretutto conto anche di quanto disposto dall'art. 1, comma 200, della Legge di Bilancio 2018 n. 205/2017;
7. di dare altresì atto che trattandosi di personale assunto con profilo di "Funzionario Reti Sociali" – Specializzazione Servizi Sociali e pertanto riferibile alla categoria degli Assistenti Sociali, la assunzione in oggetto non rientra nel limite percentuale massimo di contratti stipulabili a tempo determinato e pertanto risulta esclusa dal computo, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del vigente CCNL per il personale del comparto Funzioni Locali del 21/5/2018;
8. di prendere atto, inoltre, che la spesa necessaria all'attuazione di tutto quanto disposto dal presente provvedimento - già autorizzata da ultimo dalla più volte citata Deliberazione G.C. n. 33 del 25.02.2020 - rientra ed è contenuta negli attuali vincoli e limiti di spesa di personale ai sensi delle vigenti normative più sopra citate, e che pertanto il presente provvedimento risulta conforme a quanto previsto dall'art. 1, comma 557, bis, ter e quater della Legge 296/2006 e ss.mm.ii. in materia di contenimento della spesa di personale - rispetto alla spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013 e di tutte le ulteriori disposizioni legislative successivamente intervenute ed indicate sulla Deliberazione G.C. n. 33 del 25.02.2020;
9. di dare atto, ulteriormente, che viene operato un rinvio a tutto quanto già indicato in premessa per quanto attiene alla nuova normativa assuntiva intervenuta in corso d'anno (D.L. 34/2019 – art. 33, e DPCM attuativo del 17.03.2020) e alla verifica in corso d'anno circa il rispetto del rapporto spesa di personale / entrate correnti e al suo contenimento entro il rapporto 2019;
10. di prendere atto, infine, che alcuni dei candidati interpellati - segnatamente quelli posizionati alla 9°, 10°, 12°, 18°, 19°, 21°, 23°, 25°, 27°, 34°, 35°, 38°, 39°, 41°, 45°, 47°, 48°, 49°, 51°, 52°, 53°, 55°, 59° – attraverso le dichiarazioni in atti ai nn. di PG sopra specificati - hanno manifestato l'ulteriore volontà di rinunciare, in generale, ad ogni altra proposta di lavoro a tempo determinato che in futuro il Comune di Reggio Emilia avesse necessità di formulare attingendo dalla graduatoria di che trattasi, chiedendo conseguentemente di non essere ulteriormente contattati in caso di nuove e prossime occasioni assuntive a termine, nella consapevolezza che tale manifestazione di volontà non inciderà in alcun modo sul loro posizionamento in graduatoria ai fini della eventuale futura assunzione a tempo indeterminato e che non precluderà in ogni caso la loro possibilità di manifestare in qualunque momento una nuova e contraria disponibilità ad essere interpellati per proposte assuntive a tempo determinato.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente firmatario.

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., si trasmette il presente provvedimento alla Ragioneria Comunale per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Dr.ssa Battistina Giubbani)